

Commiss. Trib. Reg. Molise Campobasso Sez. II, Sent., 13-02-2017, n. 59

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAMPOBASSO

SECONDA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

DI LORENZO CARMELA - Presidente e Relatore

MONTEFERRANTE LUCA - Giudice

LIBERATORE ANTONIO - Giudice

SENTENZA

- sull'appello n. 255/2012

depositato il 01/06/2012

- avverso la sentenza n. 105/2011 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CAMPOBASSO contro: REGIONE MOLISE

proposto dall'appellante: F.D.

difeso da: AVV. FANTI ROSA VIA CORSO CAMPANO N.70 86079 VENAFRO IS

Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TAS.AUTOMOBILI 2005

Svolgimento del processo

F.D. rappresentata e difesa dall'Avv. Fanti Rosa presso il cui studio eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso avviso di accertamento e di irrogazione sanzione amministrativa notificato il 9 gennaio 2009 dalla Regione Molise - Servizio Entrate regionali e Tributi - afferente il pagamento della tassa automobilistica per il veicolo targato (...) dovuto per l'annualità 2005 di importo totale di Euro 232,96.

Nel gravame il Difensore eccepiva che il pagamento richiesto non era dovuto per prescrizione del diritto alla riscossione delle somme attesa la previsione normativa regolante la materia a nulla rilevando che l'avviso medesimo sia stato consegnato per la notifica entro il 31 dicembre 2008, dovendo lo stesso raggiungere lo scopo entro tale data.

E nella fattispecie, l'atto era stato ricevuto in data 9 gennaio 2009 e, quindi, oltre i tre anni prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza citata.

Per le esposte ragioni il Difensore concludeva con richiesta di annullamento dell'atto opposto in quanto illegittimo con vittoria delle spese.

La Regione Molise, in persona del Presidente e rappresentante legale pro-tempore domiciliato presso la sede del Servizio per l'Avvocatura Regionale, rappresentato e difeso dall'Avv. Galasso Antonio giusta delega a margine, si costituiva in giudizio, ex art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992, mediante deposito di note nelle quali chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

Rilevava il Difensore dell'Ente che, nel ricorso non veniva eccepito nulla rispetto al mancato pagamento della tassa automobilistica, avendo la ricorrente sostenuto unicamente la prescrizione della debenza da ritenersi, però assolutamente infondata.

Invero, l'avviso era stato consegnato alle Poste italiane nel termine prescrizionale del 31 dicembre 2008 come da documentazione in atti versata.

Quanto alla cosiddetta postalizzazione il Difensore, in aderenza a sentenze di legittimità e della Corte Costituzionale, rilevava che il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio

postale si producono per il notificante al momento della consegna del piego all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria. Ne consegue che è tempestiva la spedizione dell'avviso opposto effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'Ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza.

Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 105/2/11, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, si concludeva con rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 150,00 oltre accessori in favore dell'Ufficio.

Avverso la stessa proponeva appello la ricorrente, a mezzo del medesimo difensore che chiedeva sua riforma integrale perché illegittima ed ingiusta per omessa valutazione degli elementi fondanti il ricorso che, se opportunamente esaminati, avrebbero condotto a diversa conclusione.

Invero, insisteva nelle già espresse considerazioni in riferimento sia alla normativa dettata dall'art. 5 del D.Lgs. n. 953 del 1982 secondo la quale il diritto alla riscossione era prescritto per notifica avvenuta oltre i termini ivi indicati sia alla interruzione prescrizione per deposito dell'atto presso l'Ufficio postale avvenuto entro il 31 dicembre 2008 come dedotto da parte avversa.

Il Difensore eccepiva, altresì, violazione e falsa applicazione di norme di diritto avendo i primi Giudici sostenuto, erroneamente, che la notifica è perfezionata al momento della consegna dell'atto al servizio postale e non al momento della consegna dello stesso al destinatario, contrastando ciò, insanabilmente, con l'istituto della prescrizione.

Citando normativa e giurisprudenza indicava che a nulla rileva la circostanza che la Regione avesse provveduto alla consegna dell'avviso in questione entro il 31 dicembre 2008, essendo tale fatto irrilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione dovendo l'atto raggiungere il destinatario entro la data della scadenza del periodo triennale come innanzi determinato.

Concludeva con richiesta di riforma della sentenza in accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

Il difensore dell'appellante produceva memorie illustrative nelle quali in conferma delle già mosse eccezioni indicava che il Giudice di secondo grado per fattispecie analoga aveva accolto il ricorso.

Allegava documenti inerenti il deposito dell'atto notificato.

La Regione Molise, a mezzo del medesimo Difensore si costituiva in giudizio, con deposito di note nelle quali, chiedeva conferma della sentenza opposta rispettosa dei principi regolanti la materia con conferma della pretesa avanzata nei confronti dell'appellante con argomentazioni espresse in suffragio di richiamata giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale, con condanna alle spese di entrambi i giudizi.

L'odierna udienza di discussione viene celebrata, dinanzi a questa Commissione Tributaria Regionale, pubblicamente, per produzione dell'istanza di cui al primo comma dell'art. 33 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Presenti entrambi le parti ciascuna delle quali chiede accoglimento delle esposte ragioni.

La causa viene assegnata a sentenza.

Motivi della decisione

La Commissione adita, esaminati gli atti processuali, ritiene rigettare l'appello e, di conseguenza, conferma la sentenza opposta.

Al vaglio di questa Commissione è sottoposta la questione della intervenuta prescrizione della tassa automobilistica da parte della Regione che difende la pretesa fiscale avvenuta in ossequio a richiesta addotta entro il termine prescrizione.

Occorre, quindi, verificare se, nella fattispecie in atti, detto diritto di credito è stato raggiunto dall'eccepita prescrizione, come dedotto dall'appellante, in riferimento all'applicazione dei menzionati principi generali dettati per tale istituto ed alle circostanze di fatto emergenti dagli atti processuali.

Ritiene il Collegio che le ragioni dell'appellata Amministrazione vadano accolte.

Invero, il diritto di obbligazione pecuniaria tributaria, come l'imposizione fiscale in esame, si prescrive nel termine del terzo anno successivo rispetto a quello in cui il tributo doveva essere pagato, per espressa previsione dell'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953 del 30 dicembre 1982, convertito con modificazioni in L. n. 53 del 1983, sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 597 del 06 novembre 1985 e dal D.L. n. 2 del 6 gennaio 1986 convertito in L. n. 60 del 7 marzo 1986.

La tassa di possesso sugli autoveicoli, già tassa di circolazione, è stata istituita e disciplinata con D.P.R. n. 39 del 5 febbraio 1953 e successive modificazioni ed integrazioni. La stessa tuttora rientra nel novero dei tributi "erariali" la cui materia è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett.e) della Costituzione.

Quanto innanzi trova conferma sia nelle disposizioni normative contenute nell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992 (Riordino della finanza degli Enti locali) che hanno attribuito interamente il gettito alle Regioni a statuto ordinario, sia in quelle introdotte dall'art. 17, comma 10, della successiva L. n. 449 del 1997 (Misura per la stabilizzazione della finanza pubblica) che hanno demandato alle Regioni "la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo"(Corte Costituzionale n. 297 del [26/09/ 2003](#)).

Quanto alla eccepita prescrizione, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, alla quale questo Collegio intende uniformarsi, (Cass. nn.22320/14; 15298/08; ord. n. 11457/12; ed altre) si rileva che il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono -per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e -per il destinatario -al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come recentemente stabilito dalle SSUU della Cassazione n. 24822/15) ma anche agli atti d'imposizione tributaria.

Conseguentemente deve considerarsi tempestiva la spedizione dell'atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'Amministrazione procedente, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia, in ipotesi, avvenuta successivamente a tale scadenza. Ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo; quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile.

E fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono, comunque, solo all'esito dell'effettivo perfezionamento dell'intero processo notificatorio.

Ciò è quanto si desume dal principio generale affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.477/02 in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 149 c.p.c. per le notificazioni a mezzo posta; poi recepito dal legislatore nell'ultimo comma dell'articolo 149 c.p.c. cit. e -segnatamente in materia tributaria -dal sesto comma dell'articolo 60 D.P.R. n. 600 del 1973 (aggiunto dall'art.37, comma 27 lett. f) del D.L. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006), in base al quale "qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto".

Nel caso di specie, è dunque, da considerarsi quale termine interruttivo la data di consegna degli atti di accertamento all'agente postale per la notificazione, indipendentemente dalla loro consegna in data successiva.

E l'avviso di accertamento, giusta prova documentale in atti allegata, è stato consegnato all'Agente postale il 31 dicembre 2008, e quindi, nel rispetto del termine triennale dal mancato pagamento della tassa, come previsto dalla normativa richiamata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e, condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate in Euro 100,00 oltre accessori.

Così deciso in Campobasso il 17 gennaio 2017.